

Codice A1406C

D.D. 3 aprile 2025, n. 189

Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 18 marzo 2025. Presa d'atto dei pareri espressi in seduta.



ATTO DD 189/A1406C/2025

DEL 03/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI).
Seduta del 18 marzo 2025.
Presa d'atto dei pareri espressi in seduta.

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s. m. i. - triennio 2019-2021, sancito in data 4 aprile 2024 (ACN SAI vigente);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede regionale della Direzione Sanità e Welfare, oggi Sanità, ai sensi dell'art. 17 dell'ACN SAI vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l'organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Considerato che il Comitato regionale SAI ha espresso i pareri in esito alle richieste, agli atti del Settore regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, pervenute dal Comitato Consultivo Zonale dell'ASL AL, della Federazione Cisl Medici AUP dell'ASL CN1, dell'O.S. SUMAI Segr. provinciale di Vercelli, dell'O.S. SUMAI Piemonte, della Delegata sindacale UIL e Responsabile della branca veterinaria presso ASL VC. Inoltre sono pervenuti: la rilevazione dati monte ore e costi SAI 2024 e dati dei dipendenti e la segnalazione dell'O.S. SUMAI Segr. Prov. Vercelli sulla mancata istituzione delle AFT da parte dell'ASL VC. A tal proposito il Comitato SAI, in data

20.03.2025. ha invitato l'ASL VC a disporre entro il termine di sessanta giorni tutto ciò che è necessario per la costituzione delle AFT e per la nomina del Responsabile di branca;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2019-2021" (A.C.N. S.A.I. 04.04.2024);
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022 "Istituzione del 'Comitato paritetico regionale' secondo i dettami dell'art. 17 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.-Triennio 2016-2018 esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 "Nomina in sostituzione di componente supplente di parte pubblica nel Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, istituito ai sensi dell'art. 17 ACN SAI del 31 marzo 2020 e s.m.i. Modifica D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022";
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 "Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI";
- D.G.R. 21-8467 del 22 aprile 2024 "Rettifica e integrazione della Delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2023 n. 18-6462 "Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali, Veterinari e altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali".;

determina

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, dei pareri espressi e delle conclusioni raggiunte dal Comitato regionale ex art. 17 del vigente ACN SAI, nella seduta del 18 marzo 2025, di cui agli Allegati 1 (Rilevazioni dati ASR 2024), 2 (Richiesta parere Comitato zonale AL - INAIL pubblicazione incarichi vacanti SAI su albi di ASR), 3 (Segnalazione dell'OS SUMAI VC sulla mancata costituzione delle AFT), 4 (Proposta dell'OS SUMAI Piemonte della costituzione di un Tavolo per la formazione SAI), 5 (Quesiti sul Fondo aggiuntivo aziendale).

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del
SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

Allegato 1

Rilevazione dati monte ore e costi SAI 2024 e dati dei dipendenti.

Con nota prot. A00-A1400B 2241 del 28.01.2025, il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha diramato alle Aziende Sanitarie piemontesi l'annuale richiesta del monte ore SAI al 31.12.2024, i costi per voci retributive relativi all'anno 2024, e per la prima volta una parallela ricognizione delle ore dedicate ad attività ambulatoriale rese da parte delle analoghe professionalità strutturate quali dirigenti medici, veterinari e sanitari, dati da riportare su apposite tabelle e da trasmettere entro il 6 marzo 2025. Successivamente la data per la restituzione delle tabelle è stata prorogata all'11 marzo 2025.

Tutte le Aziende hanno risposto, superando in alcuni casi le criticità date dal reperimento dei nuovi dati richiesti.

Si sottolinea che molti dei dati relativi al periodo 20217-2023 saranno disponibili nei volumi *L'offerta di Assistenza Specialistica Ambulatoriale Interna nella Regione Piemonte - Rapporto 2023* e *Analisi storica 20217-2023* che saranno pubblicati sulla pagina dedicata al Comitato SAI all'interno del sito web della Regione.

DATA Documento: 14.01.2025 – Comitato zonale ASL AL – pubblicazione turni vacanti per conto INAIL - richiesta parere.

Con la nota indicata, acquisita con prot. n. A00-A1400B 1232 del 15.01.2025, il Comitato Zonale dell'ASL di Alessandria chiede parere in merito alla fattibilità della richiesta ricevuta da parte dell'INAIL di Alessandria –Asti di pubblicazione di turni vacanti di specialistica ambulatoriale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 dell'ACN 4.4.2024 ed in assenza di indicazioni da parte della SISAC.

Analogamente, risulta atteso tale parere anche dal Comitato Zonale di Torino (ASL Città di Torino) che ha peraltro rappresentato alle Direzioni INAIL di Torino come già la SISAC (cfr. FAQ 631/2021) aveva dissentito alla pubblicazione di incarichi da parte di "soggetti estranei al SSN", e – si aggiunge- in vigore di ACN non recepito/sottoscritto dall'INAIL stessa.

Va, tuttavia, considerato che l'attuale posizione dell'INAIL rispetto al riconoscimento delle norme pattizie è mutata.

Infatti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2024, N. 132, ad oggetto: "*Medici specialisti ambulatoriali. Recepimento dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, vigente per il Servizio sanitario nazionale, entrato in vigore il 4 aprile 2024.*", l'Istituto ha recepito - con alcuni adattamenti – l'ACN vigente, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione.

Dalla lettura dell'art.8 del testo ACN INAIL/SAI (corrispondente all'art. 19 dell'ACN 4.04.2024) si evince che la domanda di iscrizione in graduatoria degli aspiranti agli incarichi presso il Comitato Zonale ASL è valida – così come le graduatorie stesse – anche per gli incarichi presso l'INAIL di riferimento territoriale.

Per quanto attiene all'assegnazione degli incarichi, l'art. 9 testo INAIL/SAI (corrispondente agli artt. 20-21 ACN SAI) , comma 3, prevede che "*..i provvedimenti adottati dall'Inail per l'attivazione di nuovi incarichi, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili, vengono pubblicati, in nome e per conto dell'Inail, laddove vi sia la relativa disponibilità dall'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento sull'albo o sul sito aziendale/istituzionale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese.*"

Che la norma preveda la pubblicazione (e l'intero procedimento che ne consegue) come possibilità e non come obbligo è confermato dal periodo successivo, che prevede: "*In alternativa alla predetta modalità, le ore disponibili saranno pubblicate, per branche specialistiche, in relazione al rispettivo territorio di competenza, sul sito istituzionale dell'Inail, secondo le citate scadenze.*"

Pare pertanto rimessa alla valutazione aziendale la decisione in merito alla propria disponibilità, da manifestare all'INAIL. Va però rammentato che la gestione unitaria del rapporto convenzionale dello specialista è istituzionalmente affidata all'Asl, per cui una eventuale indisponibilità nei confronti dell'Inail potrebbe essere foriera di disfunzioni per la stessa ASL.

D'altro canto, la gestione della procedura di incarico "in nome e per conto" dell'INAIL farebbe assumere all'Azienda Sanitaria l'onere di rappresentanza (ex art. 1387 c.c. e ss.) dell'INAIL per l'instaurazione del rapporto di lavoro con lo specialista.

Deve essere anche considerato che l'INAIL rientra tra gli enti pubblici non economici, e come tale è annoverato tra le pubbliche amministrazioni – così come l'ASL – ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; ne consegue che, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e s.m.i. è sempre possibile concludere con un'altra p.a. un accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

In conclusione, il Comitato Regionale ritiene che non sussista obbligo da parte delle ASL e dei rispettivi Comitati Zonali di dar corso alla pubblicazione di incarichi di specialistica ambulatoriali vacanti presso l'INAIL, ma l'INAIL può chiedere di stipulare un accordo di collaborazione con le AASSLL che regolamenti la materia tra le parti – ai sensi delle norme citate – fatto salvo il ristoro dei costi connessi all'aggravio di attività e all'assunzione della rappresentanza. Qualora l'Istituto intenda addivenire alla stipula dell'Accordo, sarebbe opportuno avvalersi di uno schema tipo regionale di convenzione per regolamentare la materia in maniera uniforme sul territorio regionale.

Qualora l'INAIL intenda procedere in autonomia a pubblicare gli incarichi vacanti di specialistica ambulatoriale, sarà comunque tenuto ad informare il Comitato Zonale competente per territorio l'avvenuta assegnazione delle ore vacanti.

Per conoscere il testo dell'ACN INAIL/SAI il collegamento internet è il seguente:
<https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-delibere-inail-cda/dettaglio.2024.10.delibera-inail-c-d-a--n--132-del-3-ottobre-2024.html>

Allegato 3 – ASL VC, inadempienza sulle AFT

DATA DOCUMENTO: 07.01.2025 – Segnalazione SUMAI Segr. Provinciale Vercelli della mancata istituzione AFT da parte dell'ASL VC

Il Comitato prende atto della segnalazione e invita l'ASL di Vercelli a dar corso con sollecitudine agli adempimenti di competenza.

Seguirà nota del Comitato per l'ASL VC.

Allegato 4 - Fondo per la formazione SAI

DATA DOCUMENTO: 25.02.2025, prot. 18-p/2025 – Richiesta O.S. SUMAI Piemonte verifica istituzione del Fondo per la formazione da parte delle Aziende Sanitarie piemontesi, art. 10 AIR.

Con nota acquisita al prot. n. A00-A1400B 5266 del 26.02.2025, l'O.S. SUMAI Piemonte chiede la verifica dell'istituzione del Fondo in oggetto, ai sensi dell'art. 10 AIR, sottolineando l'opera di sensibilizzazione che ha svolto il Comitato negli anni e proponendo la costituzione di un Tavolo permanente per la formazione degli Specialisti ambulatoriali interni, che sia di livello regionale e che dia linee di indirizzo e programmazione.

Allegato 5 – Fondo aggiuntivo aziendale ex art. 7 AIR SAI

Sub a)

DATA DOCUMENTO: 25.02.2025 – Quesiti sul Fondo Aziendale aggiuntivo – art. 7 AIR – Fed. Cisl Medici-AUPI (ASL CN1)

Con la nota indicata, acquisita con prot. n. A00-A1400B 5189 del 25.02.2025, la delegata sindacale della Federazione in oggetto, convenzionata con l'ASL CN 1, pone una serie di quesiti inerenti il Fondo aziendale aggiuntivo, di seguito riassunti.

1) Con il primo quesito chiede di conoscere quale sia la remunerazione oraria dovuta al SAI per la realizzazione dei progetti aggiuntivi, citando differenze aziendali tra gli 80 e i 100 euro.

2) Con il secondo chiede se i progetti possano essere realizzati sia all'interno sia al di fuori dell'orario di servizio.

3) Chiede se le prestazioni riferite ai progetti possano essere sia dirette all'utenza, che indirette.

4) e 5) Chiede le modalità di corresponsione ai SAI dei fondi aggiuntivi deliberati negli anni 2023 e 2024, non corrisposti per assenza di progetti, e se sia corretto che siano comunque distribuiti senza progettualità anche a posteriori.

6) Chiede come utilizzare i residui rimanenti dopo l'attuazione della progettualità 2025, se tra tutti i SAI o sola tra quelli che hanno realizzato gli obiettivi.

Per quanto attiene al primo quesito, l'art. 7 dell'AIR ha reso la tariffa oraria della prestazione aggiuntiva del SAI non inferiore a quella erogata ai dirigenti medici, pertanto occorre far riferimento alla normativa intervenuta in merito.

Rammentando che l'originaria tariffa oraria per le prestazioni fuori orario era 60 €/h (AIR previgente), le ultime misure varate sia dal Governo nazionale, sia da quello regionale, sia in fase di rinnovo del CCNL dell'Area Sanità, hanno visto un riconoscimento al rialzo delle tariffe orarie che effettivamente vanno da 80 euro a 100 euro.

In particolare, sulla scorta della Legge regionale n. 1/2023 recante "Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza" che ha portato in tali servizi e per tutto l'anno 2023 la tariffa delle prestazioni aggiuntive rese dai medici a 100 euro orari lordi, e successivamente dal 2024, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 218, della Legge 31.12.2023 n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) che ha esteso la facoltà delle Aziende del SSN di incrementare da 80 a 100 euro la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive mediche per far fronte sia alla carenza di personale sanitario sia per ridurre liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, e ancora grazie al richiamo operato dall'art. 89 comma 3 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024, le Aziende hanno applicato in generale la tariffa di 80 euro per le prestazioni aggiuntive, mentre in aree di emergenza-urgenza la tariffa di 100 euro.

Poiché la norma contrattuale rinvia alle linee di indirizzo regionale la possibilità di incrementare fino a 100 euro l'ora la tariffa in questione, è inoltre subentrata da ultimo la DGR n. 36-8652 del 27.05.2024 ad oggetto "Presa d'atto e recepimento del verbale di confronto tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità firmato in data 03.05.2024 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ex art. 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in relazione a Prestazioni aggiuntive e Indennità di Pronto Soccorso. Relativi riparti alle AASSRR.", con la quale la tariffa è stata incrementata per tutte le fattispecie a 100 euro l'ora per le prestazioni rese dalla Dirigenza Sanitaria. Quindi la tariffa per tutte le prestazioni aggiuntive è stata parificata a 100 euro l'ora.

Quanto al secondo quesito, si ritiene che le Aziende debbano erogare i compensi per prestazioni aggiuntive a fronte di una prestazione aggiuntiva resa dal SAI, sia in termini orari sia in termini di specifici obiettivi assegnati e raggiunti. D'altra parte la prestazione dovrà essere misurabile con criteri obiettivi e valutabile secondo i sistemi di valutazione aziendale, e dovrà distinguersi dall'ordinaria attività specialistica espletata nelle ore d'incarico.

Circa la flessibilità di utilizzo del Fondo ex art. 7 AIR, si rimanda a quanto già espresso da questo Comitato nella seduta del 12 marzo 2024, recepito dalla Direzione Sanità con D.D. n. 221 del 28.03.2024, all.2.

Quanto al terzo quesito, si rimanda alla lettura dell'art. 41 dell'ACN 4.4.2024 (Programmi e progetti finalizzati) che compendia all'interno dell'Accordo attuativo aziendale la soluzione del quesito.

Inoltre, dalla lettura combinata dell'art. 41 ACN e dell'art. 7 AIR è possibile chiarire i successivi quesiti posti, considerando che l'accesso al Fondo, e ai suoi residui, è consentito a fronte della partecipazione all'attività prevista dai progetti approvati nella commissione paritetica di cui al punto 2 dell'art. 7 AIR.

Anche se l'utilizzo dei residui andrà risolto in sede di accordo attuativo aziendale, tuttavia non appare equa né legittima una distribuzione di risorse incentivanti non correlata a prestazioni diverse dalla normale attività d'incarico.

Sub b)

DATA DOCUMENTO: 25.02.2025 – Corretto calcolo del Fondo Aziendale aggiuntivo – art. 7 AIR SAI – Segnalazione SUMAI Segr. Provinciale Vercelli/ASL VC

La O.S. in oggetto ha segnalato con nota acquisita al prot. n. A00-A1400B 5268 del 26.02.2025 il mancato riscontro dell'ASL VC in relazione al calcolo del Fondo aggiuntivo, al quale risulterebbero aggiunti gli oneri previdenziali e l'IRAP che sono a carico dell'ASL.

Il Comitato ricorda alle Aziende che il calcolo dei fondi contrattuali va effettuato al netto degli oneri riflessi, che devono essere calcolati separatamente, ai fini di una corretta previsione di bilancio e invita l'ASL VC – qualora abbia diversamente operato – a rivedere in tal senso le modalità di calcolo.

Sub c)

DATA DOCUMENTO: 11.03.2025 – Corretta distribuzione del residuo del Fondo Aziendale aggiuntivo – art.7 AIR – Richiesta di parere del delegato sindacale UIL e resp. branca Veterinaria c/o ASL VC

La delegata O.S. in oggetto ha richiesto parere, acquisito con nota prot. A00-A1400B 6602 del 12.03.2025, in ordine alla redistribuzione dei residui del Fondo aggiuntivo costituito ai sensi del comma 1) dell'art. 7 AIR per gli Specialisti e i Veterinari e, separatamente, per i Professionisti (Psicologi, Biologi, Chimici).

La richiedente O.S. ritiene che i residui del Fondo Specialisti/veterinari (unitariamente inteso) debbano essere suddivisi tra gli stessi, mentre l'ASL VC, operando in fase di costituzione con due distinte quote (quota Specialisti e quota Veterinari), ritiene che i residui siano di pertinenza della categoria di riferimento di appartenenza della quota Fondo (Specialisti, nel caso di specie).

Premesso che la costituzione del Fondo, come definita al comma 1) citato, è un atto meramente tecnico e la stessa non può assumere significato volitivo o costitutivo di diritti nei confronti di una categoria e a discapito di altre, come si è già avuto modo di argomentare (vedi supra sub lettera a), la gestione dei residui è rimessa all'Accordo aziendale, meglio se in fase di assegnazione degli obiettivi, e dei relativi indicatori per la verifica dei risultati raggiunti.